

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.1058/2011 R.G.L. promossa da:

[REDACTED] BANK [REDACTED] - [REDACTED] BANCA [REDACTED] già [REDACTED] (P.Iva
[REDACTED] e codice fiscale [REDACTED] con sede in [REDACTED] con gli Avv.ti [REDACTED]
[REDACTED]
-ricorrente-

contro

A [REDACTED] S [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]) residente in [REDACTED]
[REDACTED] con gli avv. [REDACTED] [REDACTED] del foro di [REDACTED]
[REDACTED] del foro di Reggio Emilia;

in punto a: differenze provvisionali, indennità cessazione rapporto, indennità di mancato preavviso,
altre somme

FATTO E DIRITTO

La [REDACTED] BANK AG" - "[REDACTED] BANCA [REDACTED] ha convenuto in giudizio dinanzi al
Giudice del Lavoro di Reggio Emilia il proprio ex agente A [REDACTED] S [REDACTED] chiedendo accertarsi in
primis che il recesso posto in essere dallo stesso in data 11/1/2011 non è fondato sulla giusta causa
pretesa dall'agente, con la conseguenza che è in credito della Banca l'indennità sostitutiva del
preavviso, la penale prevista dall'allegato D del contratto d'agenzia, l'ulteriore penale prevista
dall'accordo inter partes 1/4/2010, ulteriori somme dovute ad anticipazioni provvisionali ed ad un
accollo di debito.



Si è costituito nei termini l'agente convenuto contestando il contenuto del ricorso e le pretese a credito, ed avanzando domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere a sua volta: 1) il pagamento della fattura 2/2011 rimasta inevasa; 2) la seconda metà del 'bonus straordinario' previsto dalla lettera 1/4/2010; 3) l'indennità sostitutiva del preavviso a fronte della propria giusta causa di recesso dal rapporto d'agenzia; 4) le terminative di rapporto calcolate ai sensi dell'art.1751 cod.civ. ovvero, in subordine, mediante AEC.

Veniva ammessa prova testimoniale raccolta all'udienza del 27.06.2012, e CTU contabile affidata al dott. [REDACTED] all'odierna udienza del 28/2/2014 la causa viene decisa con sentenza contestuale resa all'esito di camera di consiglio, previa discussione da parte dei difensori delle parti. Il ricorso è in buona parte fondato; in parte fondate sono anche le domande riconvenzionali dell'ex agente.

Il punto nodale della causa è accertare se il recesso avvenuto da parte del sig. A. [REDACTED] S. [REDACTED] in data 11/1/2011 sia o meno fondato su giusta causa, o meglio, parafrasando quanto previsto dal contratto 24/5/2007 stipulato tra le parti (cfr. doc.1 ric.) se "trovi giustificazione in un comportamento di controparte di inadempienza ad alcuno degli obblighi da essa assunti in virtù del contratto stesso" (art.13.4) ovvero (quanto alle terminative) sia "giustificato da circostanza attribuibile alla [REDACTED] SIM" (ART.16.2).

La lettera di recesso 11/1/2011 (cfr. doc.7 ric.) dà conto di *"numerissimi comportamenti illegittimi"* della Banca elencati in 9 punti, oltre a due episodi specifici: a) la "questione legata al collocamento dei certificati emessi da [REDACTED] che mi risulta essere avvenuto attraverso una modulistica non corretta", in cui in sintesi si imputa alla Banca il silenzio e la assoluta disinformazione all'agente; b) la richiesta di raccogliere la firma dei clienti del S. [REDACTED] su un contratto retrodatato di 18 mesi, e recante firma, quale direttore, di persona che tale non era e non ne aveva neppure i poteri.

Pacifico che l'onere della prova dei denunciati inadempimenti grava su parte S. [REDACTED] (e pacifica la 'cristallizzazione' dei motivi di giusta causa enunciati nella missiva 11/1/2011), l'ex agente si mette a prova, sia documentale che a mezzo testimoni, sui seguenti punti (cfr. mem. cost.pgg.12-26): "la vicenda relativa ai certificati emessi da [REDACTED]"; "la vicenda delle provvigioni assicurative"; "l'ambiente di lavoro e le disfunzioni della Banca"; "la retrodatazione"; "L'ispezione di Banca d'Italia".

Seguendo questo stesso ordine, vanno esaminate tutte le questioni addotte.

"La vicenda relativa ai certificati emessi da S. [REDACTED] G. [REDACTED]": in ordine a tale vicenda, il ricorrente afferma nel proprio recesso: *"Altrettanto grave è la questione legata al collocamento dei certificati emessi da S. [REDACTED] G. [REDACTED], collocamento che mi risulta essere avvenuto attraverso una*



modulistica non corretta. rispetto a tale vizio s'è parlato di nullità degli investimenti, tuttavia mai una sola volta la Vostra società si è premurata di darmi qualche indicazione: mai ho ricevuto istruzioni sulla sussistenza di un obbligo mio o dell'azienda, di informativa verso la clientela, mai mi avete confortato perlomeno sull'opportunità anche solo di informare i clienti dell'esistenza di una tale problematica; il silenzio è continuato anche dopo che il quotidiano 'il Sole 24 Ore' ha dedicato uno specifico articolo a questa vicenda. In pratica, per la società, lo scrivente non avrebbe dovuto e non dovrebbe diffondere alcuna informazione ai clienti ma non mi è mai stato spiegato se questa condotta possa ritenersi o meno lecita o possa esporti a reclami o ad azioni giudiziarie da parte dei risparmiatori. l'unica notizia giuntami, attraverso i miei manager di riferimento nel lontano mese di aprile 2010, riguarda l'impegno da Voi assunto di proporre una transazione alla clientela, però anche di tale fatto non ho più saputo nulla e nulla mi risulta sia stato fatto dalla Vostra Banca".

Tanto premesso, non è dedotto dal S. [redacted], nei motivi più sopra riprodotti, alcun altro inadempimento della Banca che non sia la mancanza di informazioni/spiegazioni, di talchè non possono trovare ingresso nella vicenda le ulteriori argomentazioni proposte dall'agente nella propria memoria, ed in particolare l'esistenza di un impegno assunto dalla Banca e la sua vincolatività, ovvero l'esistenza di contenzioso giudiziario sul punto. Va ricordato che i certificati di cui ci si occupa, emessi dalla [redacted] e solo commercializzati da [redacted] BANK [redacted] furono collocati dai promotori finanziari, tra cui il resistente, negli anni 2007 e 2008. La modulistica utilizzata per la sottoscrizione degli stessi conteneva un vizio di forma che ha dato luogo a cospicuo contenzioso tra i clienti, la [redacted] e l'attuale ricorrente, contenzioso radicatosi già nel 2009 presso il Tribunale di [redacted] e successivamente presso il Tribunale di [redacted] (cfr. dispositivo e sentenza prodotte nelle note conclusive autorizzate da [redacted] BANK [redacted]).

Tanto premesso, e considerato che nel 2009 si era già radicato contenzioso per i fatti di causa, e che la proposta della Banca di chiudere le pendenze è del marzo 2010 (fatti all'epoca ben noti anche al resistente), vi è assenza del requisito dell'immediatezza tra il fatto contestato e la decisione di recedere (avvenuta a distanza di diversi anni dalle vendite dei certificati e dal contenzioso sorto), né comunque il fatto censurato (carenza di informazioni) può essere considerato realistico, atteso che il ricorrente ha reso noto in ricorso non solo di essere ben informato di quanto avveniva (sia attraverso le lamentele dei clienti, sia interessando il proprio manager referente [redacted], ma anche di avere sollecitato –sempre a mezzo de [redacted] la Banca a rispettare l'impegno del marzo 2010, ricevendone risposta negativa.

Dunque la doglianza, per come formulata nella lettera di recesso, pare tanto intempestiva quanto nel merito infondata: non è vero che la Banca non informò l'agente (o i suoi diretti superiori) ed anzi è



documentato che numerose furono le riunioni tra i manager e i vertici aziendali; è vero semmai che la stessa (ma questa circostanza non è posta a base del recesso) non rispettò (sempre che ne fosse tenuta, cosa della quale si dubita) l'accordo preso nei confronti del solo [redacted] di cui al doc.4 conv. prodotto in atti.

La seconda censura imputata all'azienda riguarda **“la vicenda delle provvigioni assicurative”**. Testualmente: *“il mancato pagamento di competenze già maturate rispetto alla mia attività in prodotti assicurativi (accordo del 24 marzo 2010 tra i signori [redacted] e [redacted] e [redacted] Bank)”*, nella specie pari ad € 2.555,03.

Il ricorrente afferma di aver ottenuto il pagamento di dette provvigioni solo nel luglio 2011, ma fa riferimento al doc.11 che invece –se qualcosa non è sfuggito a chi scrive- è una lettera dell'avv. [redacted] del giugno 2011 riguardante il pagamento delle provvigioni del dicembre 2010 e del primo trimestre 2011, che non fa alcun riferimento ai prodotti assicurativi di cui al citato accordo.

In realtà (a parte la notazione che un complessivo inadempimento di € 2.555,03 non può considerarsi giusta causa di recesso a fronte della modestia della somma per un promotore con una media annuale provvisionale di oltre 53 mila euro -così la CTU a pg.14) la Banca precisa che le competenze per i prodotti assicurativi erano di spettanza della società [redacted] (che, pur controllata dalla attuale ricorrente, è comunque terza estranea al rapporto di cui è causa), e che comunque da tempo era in corso carteggio tra gli agenti e quest'ultima società in quanto la stessa avrebbe pagato a presentazione di fattura da parte del singolo, cosa che non era avvenuta. Nel momento in cui S [redacted] fatturò la prestazione a [redacted], la stessa onorò l'impegno (sul punto non v'è contestazione da parte del S [redacted]).

Tanto premesso, non è possibile ritenere che il mancato pagamento di somma modesta da parte di soggetto terzo possa in alcun modo entrare tra le motivazioni che sorreggono l'impossibilità a proseguire –anche solo temporaneamente- al rapporto di lavoro in essere tra le parti in causa.

“L'ambiente di lavoro e le disfunzioni della Banca”, con particolare riferimento ai *“disservizi e danni causati ai clienti”* (tra i quali [redacted] [redacted] [redacted] e [redacted] ed ai *“continui problemi operativi anche a livello informatico”*).

In ordine al primo aspetto, il resistente S [redacted] non ha assolto il suo onere probatorio, né chiamando a testimoniare i clienti citati nel recesso, né depositando documenti di costoro (pur nella dovizia di @ prodotte) dai quali si evincano i lamentati 'disservizi' e men che meno 'i danni'.

Va anche considerato che, se è pur vero –come deduce lo stesso promotore- che il proprio rapporto di lavoro è peculiare e più complesso di un 'normale' rapporto d'agenzia (per avere a che fare il promotore con beni di terzi cui è tenuto direttamente a rispondere, in uno con le responsabilità lavorative/gestionali nei confronti della mandante); è altrettanto da considerare che i più intensi



oneri o gli aspetti di maggior rischio sono parte inscindibile delle mansioni svolte, compensati d'altro canto dai maggiori introiti ovvero i diversi disagi (ad esempio rispetto ad un agente di commercio con mandato su ampio territorio o all'estero) che questa professione comporta.

Di talchè, se da un lato la mandante è tenuta certamente nei confronti dell'agente al rispetto non solo delle pattuizioni contrattuali, ma ad una complessiva condotta di correttezza e buona fede anche nei confronti del capitale amministrato (e dunque in buona sostanza dei clienti); è anche vero che lo specifico compito (il più importante) demandato all'agente/promotore è quello di tenere il rapporto diretto con il cliente, fungendo 'per contratto' da 'ammortizzatore' tra il cliente ed il gestore.

Ma comunque, come detto, non solo danni e disservizi diretti alla clientela non sono stati dimostrati (quanto alla diretta percezione da parte della clientela di essere trascurata o malgestita dalla mandante), ma i casi citati e non provati dal Seligardi nella lettera di recesso riguardano comunque 4 clienti (████████████████████) in tre anni e mezzo di rapporto: numero non significativo.

Sono invece stati dimostrati (cfr. doc. 13 conv.) frequenti (e non già "continui") problemi operativi ovvero malfunzionamento dei gestionali facenti capo alla Banca. E' l'unico addebito, ad avviso di chi scrive, effettivamente imputabile all'azienda ricorrente, che -come si evince dalle @ prodotte- mostra avere scarso collegamento con gli agenti, fornire insufficiente e sciatta assistenza tecnica e/o attenzione alle loro esigenze e segnalazioni; e tale atteggiamento dura dal 2007 in avanti per tutto il corso del rapporto, ateso che le ultime @ di lamentela sono del novembre 2010 (il rapporto è cessato nel gennaio 2011).

Anche i testi ██████████ (che sono parsi al Giudice più credibili dei testi ██████ e ██████ posto che questi ultimi sono ancora in forza all'azienda) hanno descritto un cattivo funzionamento del sistema informatico; e la prova dedotta appare dunque nel complesso sufficiente ad accertare come vera la circostanza.

"La retrodatazione". Si tratta di episodio definito dal resistente '*molto grave*': il 3/12/2010 la Banca, a mezzo circolare interna, ha chiesto ai propri promotori di raccogliere la sottoscrizione dei clienti su contratti per la custodia titoli retrodatati a 18 mesi prima, e firmati quale Direttore Generale da ██████████, che però è divenuto tale solo il mese successivo alla data del contratto. L'episodio descritto non appare di particolare pregnanza, né può definirsi grave.

Mentre da un lato è certo indice delle disfunzioni organizzative della Banca già censurate più sopra, non appare per altro verso di alcun nocumento per la clientela (il contratto che andava 'regolarizzato' in forma scritta era già esistente di fatto da un anno e mezzo; ed era gratuito) e di scarso impegno per il promotore (che, si può immaginare, non doveva convocare apposta tutti i



propri clienti, ma, nel corso delle visite a costoro, poteva richiedere anche la sottoscrizione, posto che la Banca non aveva posto un termine entro il quale detti contratti sarebbero dovuti ritornare firmati –cfr.doc.17 conv.); non può dunque questo episodio essere posto a base di un recesso per giusta causa.

“L’ispezione di Banca d’Italia”: nel corso dell’anno 2010 la Banca ricorrente ha subito un’ispezione da parte di Banca d’Italia, ed il resistente si duole della mancata comunicazione dell’esito degli accertamenti, più in generale della mancanza di trasparenza dell’azienda.

Va osservato tuttavia che non solo nessun obbligo legale di informazione grava sulla Banca (tanto più trattandosi di ispezione periodica e non straordinaria dell’ente), ma che fu organizzata una riunione il 18/11/2010 proprio al fine di dare informazioni ai promotori sull’esito dell’accertamento (cfr. deposizione ~~_____~~ che aveva organizzato specificamente quell’evento) cui il ricorrente non partecipò ritenendo in genere irrilevanti esse riunioni (così nell’interrogatorio formale reso il 27/6/2012).

Tanto premesso, l’unico tra i tanti elementi denunciati dal resistente effettivamente emerso in causa, ossia il malfunzionamento gestionale dell’azienda (certamente esistente, ma non grave) non pare da sé solo elemento che possa fondare una giusta causa di recesso quale causa che non consenta una prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto in corso, avendo *“...caratteristiche tali da incrinare tale rapporto, purché questa attività non venga svolta con carattere continuativo e con ampiezza tale da rendere difficile l’assolvimento dell’incarico affidato al rappresentante”* (cfr. Cass. 15.04.2009 n. 8949), né potendosi la condotta denunciata qualificarsi *“inadempimento colpevole e non di scarsa importanza del preponente, che leda in misura considerevole l’interesse del primo”* (Cass. S.L. 10.10.2005 n. 19678)

Ne consegue che il sig. S~~_____~~ è tenuto a corrispondere alla propria ex datrice di lavoro l’indennità di mancato preavviso quantificata come in CTU (€ 13.185,93) e gli accessori.

La seconda domanda proposta dalla Banca ricorrente è il pagamento da parte dell’ex agente del cd. debito ~~_____~~ somma che S~~_____~~ non contesta come dovuta, eccedendone tuttavia il quantum. Anche sotto questo aspetto il Giudice fa proprio quanto esattamente accertato dal CTU, che ha quantificato la somma a debito in € 6.798,06 oltre ad accessori.

La Banca denuncia poi, sempre a seguito dell’anticipato recesso, la violazione dell’accordo di cui all’all.D del contratto di agenzia (accordo previsto per altro già nella precedente lettera d’intenti del 4/5/2007, anch’essa sottoscritta dal Seligardi –cfr. doc.2 ric.).

Esso accordo in sintesi prevede che l’agente, a fronte anche del pagamento di un bonus provvisoriale, si impegnasse a non recedere dal contratto di agenzia per almeno 60 mesi a decorrere dalla data di calcolo del bonus provvisoriale; in caso di recesso anticipato avrebbe dovuto



corrispondere alla mandante una penale consistente nella sommatoria di tutti i bonus percepiti se receduto entro i primi 36 mesi, ovvero il 66% di tutti i bonus se il recesso è stato oltre il 36° mese, con ulteriore riduzione mese per mese di tanti 24esimi quanti i mesi interi trascorsi successivi al 36esimo.

Il resistente denuncia di nullità la clausola sopra riportata, ma la censura non coglie nel segno, atteso che il patto di stabilità convenuto fu concordato inter partes e consapevolmente voluto dallo stesso resistente (che altrimenti l'avrebbe espunto dalla lettera preassuntiva), ha ricevuto nel corso degli anni congruo corrispettivo (i bonus a percentuale ed in misura fissa, addirittura con anticipazione mensile), e la durata minima garantita (36 mesi) non appare così eccessiva da apparire vessatoria (tre anni nel settore bancario sono un tempo minimo per poter mettere a frutto le specifiche professionalità e per stabilizzare le raccolte creditizie), mentre la successiva durata fino a 60 mesi è contemperata dalla sola parziale restituzione del compenso già percepito.

Anche sotto questo aspetto, dunque, il promotore è tenuto alla restituzione di quanto previsto in essa pattuizione, giusto il calcolo effettuato dal CTU (€ 22.868,87).

Appare invece erronea la richiesta della Banca del pagamento dell'ulteriore penale prevista dalla lettera 1.04.2010 (doc.6 ric.).

In tale missiva la Banca fa riferimento ad una precedente/contestuale lettera di Sc [redacted] (tuttavia non il doc.5 prodotto, che ha tutt'altro tenore di quello riprodotto nel doc.6 come volontà attribuita all'agente. In specie, nel doc.5 Seligardi autorizza la Banca a trattenere sulle proprie provvigioni alcuni importi per anticipazioni; nella missiva cui si riferisce il doc.6, invece, l'agente avrebbe "dichira(to) di rinunciare a qualsiasi sua spettanza relativa a bonus progressi") nella quale il promotore, per accordi intervenuti tra sé e la mandante, rinuncia a proprie spettanze pregresse in 'cambio' di un bonus straordinario di € 9.188,02 da erogarsi in due tranches, una con le competenze di aprile 2010 ed un'altra con quelle di novembre 2011. La lettera precisa: "La informiamo che, visto il notevole sforzo economico da noi prodotto, nell'eventualità di una sua interruzione del rapporto con la Banca prima del pagamento di uno o di entrambi i sopracitati bonus nulla Le sarà più dovuto. Inoltre, nel caso di sue dimissioni precedenti al 3 novembre 2011 Lei è tenuto al pagamento di una penale di importo pari a € 4.559,01".

Come si può notare, la lettera prevede alcune pattuizioni economiche tra le parti e le scadenze delle stesse; del tutto ultronea nel/dal contesto è l'ultima clausola, che appare sconnessa dagli aspetti trattati, ed impone –questa sì- una condizione esclusivamente gravante in modo indebito su una sola parte perché la rinuncia alle dimissioni fino al 30/11/2011 non è 'premiata' da alcun corrispettivo, ma prevede addirittura il pagamento di una penale.

Si vuole dire cioè che, a differenza della clausola precedentemente analizzata, contenuta nel



contratto ed avente una sua causa lecita ed un suo scopo (premiare la fedeltà 'temporale' dell'agente con un corrispettivo in denaro, e vederlo restituito in caso di recesso anticipato; la similitudine con il patto di non concorrenza è evidente), in questa successiva clausola l'apposizione di una penale in caso di recesso ante tempus è del tutto svincolata sia da un premio per la fedeltà, sia da un contesto che la legittimi (come poteva essere, nel contratto, la disciplina pattuita all'inizio del rapporto al fine di consentirne appunto una durata minima) e quindi è priva di causa e comunque sperequante per una delle controparti.

La clausola deve essere dunque dichiarata nulla, e nulla è dovuto da parte dell'agente in caso di sua inottemperanza.

Al contrario –posto che si è sull'argomento- non è corretto nemmeno da parte dell'agente pretendere il pagamento della seconda tranches di bonus, da erogarsi (e dunque con scadenza) nelle competenze di novembre 2011, posto che il proprio recesso è avvenuto prima di tale data, ed il patto è esplicito nel prevedere che “...nell'eventualità di una sua interruzione del rapporto con la Banca prima del pagamento di uno o di entrambi i sopracitati bonus nulla Le sarà più dovuto”.

Quanto –per concludere con le domande attoree- alla richiesta di restituzione degli anticipi provvisionali, il CTU ha stabilito che non vi sono anticipazioni provvisionali da restituire, ma al contrario vi è stato un eccesso di recuperi provvisionali rispetto agli acconti erogati a suo tempo dalla Banca, di talchè è Seligardi che risulta creditore della somma di € 10.158,00 oltre ad accessori.


Le ulteriori domande avanzata dal resistente sono respinte per le considerazioni già svolte sopra, ad eccezione della domanda relativa al pagamento della fattura n.2/2011, neppure contestata, e la cui debenza (con accessori dalla scadenza) è comunque stata accertata sempre in sede di CTU.

Le reciproche spettanze, con gli accessori di legge come specificati anche in dispositivo, sono da considerarsi compensate sino all'ammontare delle reciproche poste, e dovute per il resto da parte di Seligardi alla Banca.

Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo, a fronte della ben maggiore soccombenza del Seligardi rispetto alla Banca attrice; per la medesima ragione sono regolate le spese di CTU.

PQM

1) Con riguardo alle domande di parte ricorrente:

a) *accerta e dichiara che il recesso dal contratto di agenzia avvenuto il 11.01.2011 da parte di*
 *non è sorretto da giusta causa, e per l'effetto dichiara tenuto e condanna*



- A. S. a corrispondere a BANK l'indennità di mancato preavviso pari ad € 13.185,93 oltre agli interessi e rivalutazione su tale somma dalla data del recesso al saldo;
- b) accerta e dichiara che il sig. A. S. è tenuto a corrispondere ad Bank un importo pari ad € 6.798,06 a titolo di accollo del debito originariamente assunto dal sig. P. F. nei confronti della Banca, oltre ad accessori su tale somma dal 12.01.2009 al saldo;
- c) accerta e dichiara che il signor A. S. è receduto anticipatamente dal rapporto di agenzia rispetto agli impegni assunti con l'accordo di cui all'allegato "D" del contratto di agenzia, e di conseguenza lo condanna a corrispondere in favore della mandante una penale pari ad € 22.868,87;
- d) rigetta le ulteriori domande proposte dalla Banca ricorrente;
- 2) con riguardo alle domande riconvenzionali azionate da A. S.
- a) condanna BANK a corrispondere a parte resistente A. S. differenze provvisionali pari ad € 10.158,00 oltre ad accessori di legge dalle singole scadenze al saldo;
- b) condanna la Banca ricorrente al pagamento in favore di A. S. della fattura n.2/2011, e dunque di € 3.145,47 oltre ad accessori dalla scadenza al saldo;
- c) rigetta le ulteriori domande di parte resistente
- 3) dispone la compensazione delle somme a debito/credito tra le parti in causa accertate dalla presente sentenza sino all'ammontare delle rispettive poste;
- 4) Condanna A. S. alla parziale rifusione in favore della Banca ricorrente delle spese di lite dalla stessa sostenute, nella misura della metà dell'intero, intero che si quantifica in complessivi € 12.000,00 oltre ad IVA e CPA, e conferma la liquidazione della CTU sia nell'importo che nei criteri di imputazione;
- 5) riserva la motivazione in gg. 60 a fronte della complessità del caso.

Reggio Emilia, li 28/2/2014

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi



Sentenza n. 71/2014 pubbl. il 20/03/2014
RG n. 1058/2011

